



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA  
DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI  
DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE E DEL CONTRASTO  
ALLE FRODI AGRO-ALIMENTARI  
PREF III

*Posta 28/6*

OGGETTO: applicazione degli artt. 24 e 31 del  
Regolamento (CE) n. 436/2009.

DG PREF  
Prot. Uscita del 20/12/2012  
Numero: **0017213**  
Classifica:

*Roma*



Agli Uffici territoriali

e, p.c. Ai Laboratori

Agli Uffici PREF I, II e IV

Alla Direzione generale per il riconoscimento  
degli organismi di controllo e certificazione e  
tutela del consumatore

Al Dipartimento delle politiche europee e  
internazionali

Al Dipartimento delle politiche competitive del  
mondo rurale e della qualità

LORO SEDI

All'Agenzia delle Dogane  
Direzione Centrale Tecnologie per  
l'innovazione  
Ufficio integrazione tecnologica  
Via Mario Carucci, 71  
00143 ROMA

Al Comando Generale della Guardia di Finanza  
Viale XXI Aprile, 55  
00165 ROMA

Al Comando Generale dell'Arma dei  
Carabinieri  
Viale Romania, 45  
00197 ROMA

All'Ispettorato Generale del Corpo Forestale  
dello Stato  
Via Giosuè Carducci  
00187 ROMA

Al Ministero dell'Interno  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale per la Polizia Stradale  
Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i  
Reparti Speciali della Polizia di Stato  
Piazza del Viminale, 1  
00184 ROMA

All'ANCI  
Via dei Prefetti, 46  
00186 ROMA

./.

Si fa riferimento agli articoli 24, paragrafo 1, lettera b), e 31 del Reg. (CE) n. 436/2009 (così come innovati, rispettivamente, dall'art. 2, punto n. 3) e n. 7), del Reg. (UE) n. 314/2012), applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del Reg. (UE) n. 314/2012.

Al riguardo, ad integrazione di quanto illustrato nel commento ai medesimi articoli contenuto nella circolare n. 6233 del 3 maggio 2012 (già diffusa a codesti Uffici, Enti ed Organizzazioni), fa presente quanto segue.

Si premette che la Commissione europea, nel corso del Comitato di gestione dell'OCM unica dello scorso 4 dicembre, ha chiarito, su richiesta della delegazione italiana, che fino al 31 luglio 2013 sarà possibile continuare ad emettere i documenti fino ad oggi utilizzati in conformità delle disposizioni nazionali preesistenti all'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 314/2012, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del regolamento medesimo.

In tal senso, nelle more dell'adozione di specifici modelli, si chiarisce che, a partire dal 1° gennaio 2013:

- A) per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b), ai fini della circolazione nell'Unione europea e della circolazione nazionale dei prodotti vitivinicoli non soggetti ad accisa ovvero soggetti ad accisa ma spediti da un piccolo produttore, aventi destinazione verso un paese terzo o verso un territorio definito all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/118/CE, continueranno ad essere utilizzati i documenti Mod. IT (Allegato VII al Reg. (CE) n. 436/2009) ed i documenti di cui al DM 14 aprile 1999 (questi ultimi solo per la circolazione nazionale dei prodotti confezionati) purché completati, laddove richiesto ai sensi dell'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (CE) n. 436/2009, con le indicazioni di cui alla successiva lettera B); le indicazioni in questione figureranno, nel caso dei documenti Mod. IT, nella casella n. 11, e nel caso dei documenti di cui al DM 14 aprile 1999, nella casella della designazione del prodotto.
- B) per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 31, i documenti di accompagnamento dei vini (ivi compresi quelli di cui alla lettera A)) dovranno contenere:
- ‡ qualora scortino vini a DOP e/o IGP, 1) la dichiarazione che il documento vale quale attestato della specifica DOP/IGP, seguita dal numero di registrazione sul registro E-Bacchus, inserendo l'apposita dicitura dell'All. IX-bis, parte B, lettere a) o b) (l'Allegato IX bis del Reg. (CE) n. 436/2009, si riporta in allegato alla presente nota); 2) nel caso dei soli vini a DOP, il riferimento ai dati identificativi della certificazione rilasciata dall'organismo di controllo incaricato (art. 15 del D.Lgs. n. 61/2010, art. 1 del DM 11 novembre 2011 ed art. 6, comma 2, del DM n. 794 del 14 giugno 2012) nonché il nome e l'indirizzo elettronico dell'organismo di controllo medesimo; tali informazioni seguono la dicitura di cui al punto n. 1) (art. 31, paragrafo 5, del Reg. (CE) n. 436/2009);
  - ‡ qualora scortino vini varietali e/o d'annata, secondo i casi: 1) la dichiarazione che il documento vale come certificazione della o delle varietà indicate su esso ovvero dell'annata indicata ovvero di ambedue, inserendo l'apposita dicitura dell'All. IX-bis, parte B), lettere c), d), o e).

Si ritiene opportuno precisare che, per quanto riguarda l'e-AD, le indicazioni di cui alla lettera B) dovranno essere contenute nel campo 171 (*Tabella 1* di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1) del Reg. (CE) n. 684/2009, così come modificata ai sensi dell'art. 1, punto n. 1, del Reg. (UE) n. 1221/2012 e del relativo Allegato I).

Si fa riserva di fornire ulteriori chiarimenti, nelle more della loro acquisizione presso la Commissione europea, circa l'obbligo di indicare il numero d'iscrizione al registro e-Bacchus.

Si prega di dare ampia diffusione della presente al personale interessato.



Il Direttore Generale  
(Emilio Gatto)

